



STRADA SOCIALE A.P.S.
associazione di promozione sociale
Via San Felice 38/3 40122 Bologna
stradasociale.aps@gmail.com
codice fiscale 91424290376
albo LFA Comune Bologna 54940
registro APS Regione Emilia-Romagna 6453

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE STRADA SOCIALE A.P.S.

Il giorno 5 del mese di Giugno dell'anno 2020 alle ore 18:00 presso la pagina di videoconferenza della piattaforma *Jitsi Meet* (<https://meet.jit.si/stradasociale-c8MANtZCKNsQDyUj>) si è riunita l'Assemblea straordinaria degli Associati della Associazione "STRADA SOCIALE A.P.S." convocata per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento Statuto al Codice del Terzo Settore D.Lgs.117/17

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 7 del vigente statuto sociale il Presidente dell'Associazione Sig. Antonino Iorfino, il quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra Simona Tonna.

Il Presidente, dopo aver constatato che l'assemblea in prima convocazione non ha raggiunto il quorum necessario, rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 9 soci su n. 9 iscritti; pertanto ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, a seguito delle modifiche statutarie richieste per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e all'Albo Comunale delle Libere Forme Associative, ha ritenuto necessario indire l'assemblea dei soci al fine di adeguare lo statuto della nostra associazione, costituita a Bologna in data 02/02/2020, iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale con atto Num. 4479 del 17/03/2020 e avente numero di iscrizione 6453.

Successivamente il Presidente procede alla lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n. 22 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura di n. 22 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea con voto unanime (9 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto) delibera di approvare il nuovo Statuto Associativo che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per: la registrazione del presente atto in esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/17, le comunicazioni da effettuare al Registro Regionale APS per il futuro Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le comunicazioni da effettuare all'Albo delle Libere Forme Associative del comune di Bologna, e qualsiasi altra pratica relativa.

Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 19,20 previa redazione del presente verbale.

Bologna, 5/6/2020

Il Presidente

Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA

Registrato il

Pagano

Chiro

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DI BOLOGNA

IL FUNZIONARIO
Patrizia Bortone



**STATUTO
STRADA SOCIALE A.P.S.**

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata: "STRADA SOCIALE A.P.S.", con sede legale nel Comune di Bologna, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'associazione potrà istituire sedi operative in Italia con delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale, dell'uguaglianza e della non discriminazione.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche, culturali, ambientali e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

Essa opera nei seguenti settori di attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

Autore: [firma]
Giovanni [firma]
F. Torne [firma]
Silvia [firma]
Orsola [firma]
[firma]

L'associazione persegue le seguenti finalità:

- la promozione sociale, culturale e civile delle persone e del territorio;
- il contatto e l'aggregazione sociale, in particolare le relazioni di prossimità fra residenti, la solidarietà sociale e le iniziative di aiuto reciproco;
- il contrasto all'isolamento sociale non desiderato;
- il senso civico, la cittadinanza attiva e la partecipazione alla vita sociale e culturale della comunità;
- la promozione dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare, la sensibilizzazione ai temi ambientali e la diffusione della coscienza ecologica;
- contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;
- contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulla produzione di rifiuti e sull'educazione alimentare, con particolare riferimento alle giovani generazioni;
- la diffusione di prodotti biologici, naturali, ecocompatibili, equo solidali, la diffusione del prodotto locale;
- la divulgazione delle pratiche salutari, filosofiche, e dei corretti stili di vita per il mantenimento del benessere fisico e psichico;
- il miglioramento della qualità della vita delle persone;
- la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale insieme alla promozione del turismo sostenibile di interesse sociale, naturale e culturale;
- lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme;
- la formazione e l'educazione ai media e alle tecnologie digitali per la riduzione del digital-divide;
- l'informazione sulle iniziative svolte dalle associazioni che operano nel "terzo settore", promuovendo i valori delle stesse;
- la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale;

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

Attività in area sociale:

- Promuovere il contatto e l'aggregazione sociale, in particolare le relazioni di prossimità fra residenti, valorizzando la funzione sociale e aggregante degli spazi pubblici, delle aree pedonalizzate, delle strade, delle piazze, degli spazi verdi, dei cortili, dei mercati, delle strutture civiche come le "case di quartiere"; creando occasioni di incontro, confronto, attività collettive, di socializzazione e di festa in cui le persone possano crescere nel condividere, cercando effetti di promozione sociale con la propria creatività.
- Promuovere il senso civico e la cittadinanza attiva facilitando l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni.
- Promuovere la solidarietà sociale, il miglioramento della qualità della vita delle persone, l'integrazione, l'incontro delle diverse fasce generazionali e delle diverse culture e tradizioni attraverso la condivisione di servizi, attività e saperi e lo scambio di esperienze.
- Promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti attraverso delle attività di interesse generale, di promozione dell'integrazione, delle pari opportunità, della cittadinanza attiva e delle iniziative di aiuto reciproco.

Attività nell'area di sostenibilità ambientale e benessere:

- Progettare e realizzare servizi ed eventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, alla

2



Alfred E. Beck

St. Louis

Have
C. Zome

Presented to
the Board of

For President

For President

For President

For President

For President

For President

For President

manutenzione e fruizione sostenibile; promuovere la creazione e gestione di biblioteche e centri di documentazione anche tramite l'applicazione delle nuove tecnologie informatiche; realizzare attività di catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione di archivi e la raccolta di memorie personali degli abitanti riferite alla storia dei luoghi e alla loro trasformazione urbanistica, economica e sociale.

-Promuovere le manifestazioni dedicate alla cultura, le iniziative del Terzo Settore, le iniziative di inclusione sociale e comunitaria, la riqualificazione urbana, realizzando e diffondendo interviste e contenuti audio e/o video e/o videografici che comunicano le stesse. Produrre e riprendere iniziative e programmi che hanno un interesse sociale e culturale diffondendone i contenuti attraverso dirette o registrazioni rese accessibili attraverso piattaforme web, social network, canali radiofonici e televisivi disponibili anche via web.

Altre attività:

-Fare attività di ricerca scientifica, tecnologica, industriale, ambientale, urbanistica, storica, archeologica, artistica, antropologica e sociologica, finalizzata ad acquisire ed approfondire le conoscenze nei campi di interesse dell'Associazione.

-Ottenere da parte di terzi a favore dei soci speciali facilitazioni sia per la prestazione di servizi, sia per l'acquisto di pubblicazioni, beni e servizi.

-Ogni altra attività non specificatamente menzionata ma comunque collegata alle precedenti e funzionale al raggiungimento degli scopi istituzionali consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti e deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, quali ad esempio:

somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi e ai soci dell'Associazione nazionale cui aderisce, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art.85 del decreto legislativo 117/2017; attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari; tali attività devono essere esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi e crowdfunding, anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi inclusi volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività personale, volontaria e gratuita dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore, può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statuarie, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

(Ammissione e numero degli associati)

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni, devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta, compilando un modulo dell'Associazione, che dovrà contenere:

- l'impegno a partecipare alla vita associativa;

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere integrata dall'autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale.

Il Consiglio Direttivo, o il Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo, delibera entro 60 giorni sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata entro 30 giorni all'interessato e annotata, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consigliere delegato, si pronuncia il Consiglio Direttivo che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della sua successiva convocazione.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni dalla sua delibera, comunicarla all'interessato motivandone la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione; quest'ultimo entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, ovvero nel caso che l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Providence
Antonia
Grave under
S. Torne Shes Church - W. B. O. Lee

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione, è subordinata al versamento della quota associativa.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Tutti gli associati hanno sin dalla loro ammissione eguali diritti e obblighi.

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e di essere eletti negli stessi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- votare le delibere assembleari;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento i fini previsti dal presente statuto;
- essere informati sulle attività e le iniziative dell'associazione e di parteciparvi;
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi secondo le modalità previste al successivo art. 18;

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della l'eventuale quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.7, del presente Statuto.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione;
- non compiere atti che danneggino l'interesse o l'immagine dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari;
- sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;

Le quote e i contributi associativi non sono in nessun caso restituibili e trasferibili e non sono rivalutabili.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di socio si perde per recesso volontario, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e contestualmente restituire la tessera sociale.

Il recesso ha effetto immediato.

Il consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio Direttivo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrarie agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare con voto segreto i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto;
- inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto l'addebito all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

L'interessato ha la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito negativo del riesame o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione, o in sua mancanza all'Assemblea dei soci, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'organo interessato dal ricorso dovrà riunirsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio.

I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 3 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.3 del presente Statuto.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote associative versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
5. il Collegio dei Probiviri (ove eletto);
4. l'Organo di Controllo (ove previsto dalla Legge);

15/10/2011
Giancarlo Paganini
S. Torinese
M. Bordini
O. Bordini

ART. 7

(Assemblea)

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta e firmata, contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata di almeno 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario della riunione, onde consentire la stesura del verbale che dovrà essere poi sottoscritto da segretario e Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è normalmente presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea provveda a eleggere il proprio presidente. L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori. Di norma le votazioni sono per voto palese salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche sociali o che il voto segreto venga richiesto da almeno il 30% dei presenti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- determina i principi e le linee generali dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- approva i regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

- determina il numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sulla variazione della sede legale dell'Associazione;
- elegge l'Organo di Controllo, l'organo di revisione, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
- delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne elegge i relativi membri;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci e contro i provvedimenti di diniego di adesione, nei casi in cui non venga eletto il Collegio dei Probiviri;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo Statuto, per la trasformazione, scioglimento, fusione o scissione dell'Associazione, occorre convocare una Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto e delibera con il voto favorevole della metà più uno degli associati; in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione dell'assemblea straordinaria non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata con voto favorevole di almeno $\frac{9}{10}$ (nove decimi) dei soci aventi diritto.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati, sin dal momento della loro iscrizione all'albo, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo.

Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

15/01/2019
 Atto di convocazione
 Assemblea straordinaria
 15/01/2019

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero dispari di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri, in questo caso il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

La convocazione è fatta mediante avviso, da spedirsi anche tramite messaggio di posta elettronica, il quale deve essere inviato ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

Nei casi di documentata urgenza può essere convocato a mezzo telefono in modo che i membri del Consiglio ne siano informati almeno 1 giorno prima.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti. Non sono ammesse deleghe.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del verbalizzante a ciò appositamente nominato, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre e redigere il Bilancio di esercizio o rendiconto e l'eventuale Bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare collegialmente, o tramite delega a un proprio Consigliere, in merito all'adesione di un nuovo socio;
- curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- deliberare l'esclusione e le azioni disciplinari nei confronti degli associati e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;

dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo presidente.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- stipulare e sottoscrivere gli atti e contratti compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 10

(Segretario)

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 11
(Tesoriere)

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

ART. 12
(Collegio dei probiviri)

E' rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla elezione del collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, eletti dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 3, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 5 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.

Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

ART. 13
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è eletto dall'Assemblea per sua libera decisione o al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro ed in alternativa alla nomina di un revisore

Handwritten signatures and notes on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below, some of which appear to be names like "Stefano Schiatti" and "S. Torno".

legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;

esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;

verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione. I membri dell'Organo di Controllo possono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

ART. 14

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 16. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto.

ART. 15

(Divieto di distribuzione degli utili)

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi

Dr. Budhi O. Sae

(Risorse economiche)

side the

(Bilancio di esercizio)

Mr. Butler
Autumn
Superf. cone
Green

Antennae 1.5-2.0 cm long

Antennae *In fine s. come*

Antennae 1.5-2.0 cm long

Antennae 1.5-2.0 cm long

Antennae *In fine s. come*

Antennae *In fine s. come*

(Libri e registri)

Antennae *In fine s. come*

- Antennae* *In fine s. come*

[illegible]

predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante le date e gli orari indicati dall'Associazione. I Soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al Socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

ART. 19
(Volontari)

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Alle persone che prestano attività di volontariato possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Le persone che per loro libera scelta prestano la propria attività in maniera non occasionale in favore dell'Associazione a titolo esclusivamente gratuito e volontario, senza alcun vincolo di subordinazione, con il solo scopo di permettere all'ente il raggiungimento delle sue finalità sociali, devono sottoscrivere una apposita dichiarazione che ne riconosce la qualità di volontario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato. L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, che prestano la loro attività in maniera non occasionale e assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci che provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

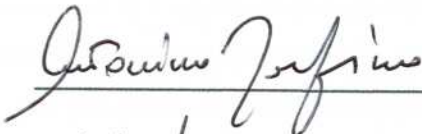
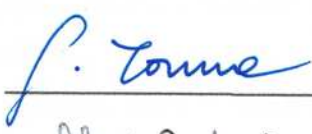
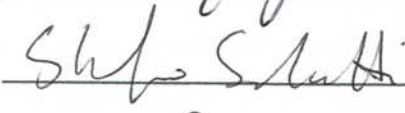
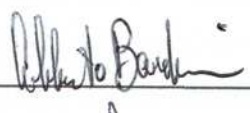
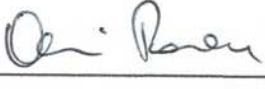
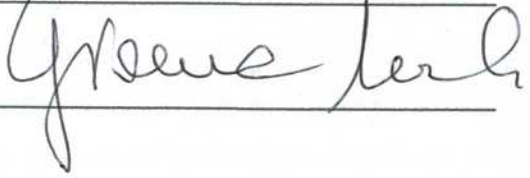
ART. 22

(Norme transitorie)

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Approvato dall'assemblea dei soci il 5/6/2020

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA

Registrato il 17/6/2020 Serie 3 al N° 3247

Agate e ALLEGATO

Turp



IL DIRETTORE TERRITORIALE
DI BOLOGNA
LE FUNZIONI
Panzia Bortone